

## MESSAGGIO

del Consiglio di Stato al Gran Consiglio  
concernente la domanda di grazia presentata da Enzo Bernasconi,  
da Crana

(del 25 gennaio 1972)

*Onorevoli signori Presidente e Consiglieri,*

Preavvisiamo come segue sulla domanda di grazia del 17 novembre 1971, presentata dal signor Enzo Bernasconi, 1934, da Crana, patrocinato dall'avv. G. Piatocchi, Lugano.

Con sentenza 25 marzo 1960 della Corte criminale ticinese, riunita ad Acquarossa, l'istante fu condannato per furto a cinque anni di reclusione.

Dopo aver scontato due terzi della pena, gli fu concessa la liberazione condizionale, il 22 settembre 1962, con un periodo di prova di cinque anni.

Il 31 marzo 1971, Enzo Bernasconi è di nuovo condannato dalla Corte criminale riunita a Lugano, sempre per furto, a tre anni di reclusione: alcuni dei reati furono commessi durante il periodo di prova.

Prospettandosi subito la revoca della liberazione condizionale, il patrocinatore presentò al Consiglio di vigilanza l'istanza 27 maggio 1971, chiedendo che la liberazione condizionale non venisse revocata e questo per non costringere Enzo Bernasconi a restare in carcere altri venti mesi, cioè per l'ultimo terzo dei cinque anni di reclusione cui era stato condannato nel 1960.

Il Consiglio di vigilanza, riunito il 4 ottobre 1971, decise ciononostante di revocare la liberazione condizionale, essendo realizzati i requisiti legali per tale misura.

Nella domanda di grazia 17 novembre 1971 il Bernasconi fa notare che avrebbe goduto l'11 novembre 1971 della prescrizione decennale definitiva della revoca della liberazione condizionale, in virtù dell'art. 38, cifra 4, cpv. 6 del Codice penale svizzero.

Ciò è inesatto (ed è stato originato da un calcolo errato), la prescrizione definitiva della revoca della liberazione condizionale verificandosi solo il 22 settembre 1972.

Viene così meno uno degli argomenti invocati nella domanda di grazia.

Tuttavia il Consiglio di vigilanza, chiamato ad esprimere un preavviso, fa rilevare la lontananza della condanna del 25 marzo 1960: Enzo Bernasconi dovrebbe nel 1972 scontare ben 20 mesi di reclusione per una condanna avvenuta più di 10 anni fa.

La revoca della liberazione condizionale, dopo un così lungo lasso di tempo, è giuridicamente ineccepibile, ma conduce ad una troppo rigida applicazione della legge: cioè va contro lo scopo principalmente educativo che deve assumere la pena.

Per tale motivo, considerato anche il buon comportamento di Enzo Bernasconi durante il periodo di reclusione, il Consiglio di vigilanza ha deciso nella seduta 16 dicembre 1971 di dare un preavviso favorevole alla domanda di grazia del 17 novembre 1971.

Preavviso favorevole ha pure dato il direttore del Penitenziario, con rapporto 4 gennaio 1972, osservando tra l'altro che:

« Bernasconi Enzo ha sempre tenuto, nel nostro Penitenziario, una buona condotta. Nulla di sfavorevole al riguardo risulta sul suo conto.

In particolare, durante le sue lunghe carcerazioni, non è mai stato punito disciplinarmente.

Anche nel corso di quest'ultima esecuzione l'osservazione indica una condotta positiva sotto ogni rapporto.

Assai attivo e dedito con zelo al lavoro gli sono stati affidati dei compiti di fiducia quali particolari lavori di pulizia, di manutenzione, di tinteggiatura dei locali e delle celle.

Lavora in modo indipendente, con iniziativa e in stretta collaborazione con il personale di custodia del quale ha saputo meritare la fiducia.

Dal punto di vista del carattere egli è corretto e disciplinato. Trattasi insomma di un carcerato che in regime penitenziario è positivo sotto ogni aspetto ».

Il Gran Consiglio è per legge l'Autorità competente a concedere al condannato la grazia in virtù dell'art. 1 della legge sull'esercizio del diritto di grazia del 5 novembre 1945.

Tale Autorità non è tuttavia un'istanza superiore di ricorso che possa annullare gli effetti di un giudizio penale. Vi sono però circostanze in cui l'esecuzione della pena, secondo i rigidi canoni della legislazione, costituirebbe una patente violazione dei principi equitativi: in questi casi eccezionali deve intervenire la grazia che resta e deve restare un provvedimento di carattere straordinario per assicurare un'equa applicazione della legge in situazioni estreme.

In considerazione dei fatti esposti nell'istanza e tenuto conto dei preavvisi favorevoli delle Autorità interpellate a norma di legge, riteniamo che nel caso in esame siano dati gli estremi per la concessione della grazia.

Vogliate gradire, onorevoli signori Presidente e Consiglieri, l'espressione del nostro migliore ossequio.

Per il Consiglio di Stato,

Il Presidente :

*A. Lepori*

p. o. Il Cancelliere :

*A. Crivelli*

---